

Allegato alla deliberazione n. 766 del 23/12/10 composto da n. 2 pagine

REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA REGIONALE A.S.L. V.C.O.

* * * * *

CONVENZIONE TRA LA A.S.L. V.C.O. ED LA DITTA RCN S.r.L. DI BORGOSIESIA PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE OCULISTICHE PREVISTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.

Dato atto che la Ditta RCN srl di Borgosesia ha presentato istanza per la effettuazione di visite oculistiche ai propri dipendenti in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 richiedendo, per un rapporto fiduciario preesistente, la collaborazione professionale del Dottor Renzo BORDIN, Dirigente Medico dell'U.O.A. di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Domodossola;

Tutto ciò premesso

TRA

L'Azienda Sanitaria Regionale ASL V.C.O. (di seguito per la presente convenzione denominata ASL VCO), con Sede Legale in Omegna, Via Mazzini, 117 (partita IVA 00634880033), legalmente rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Ospedale Unico Plurisede, Dottor Francesco GARUFI, ivi domiciliato per la carica;

E

La Ditta RCN srl di Borgosesia, con Sede in Regione Torame - Via Crepacuore CP 63 - 13011 Borgosesia (VC), (partita IVA 023844130023), legalmente rappresentata ai fini del presente atto dall'Amministratore delegato Signor _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

L'A.S.L. V.C.O. si impegna a garantire l'effettuazione di visite oculistiche previste dal D.Lgs. 81/08 ai dipendenti della Ditta RCN con l'ausilio della professionalità del Dottor Renzo BORDIN, così come in premessa indicato.

L'iter procedurale-organizzativo è affidato alla Direzione Sanitaria Ospedaliera che, coordinandosi con il Dipartimento della Specialistica Ambulatoriale, darà corso all'organizzazione delle prestazioni in oggetto (richieste espressamente dal medico competente della Ditta o Ente), comunicando tempestivamente alla U.O. Gestione Economico Finanziaria gli oneri correlati al fine dell'emissione della fatturazione conseguente.

ART. 2 - Modalità

La Ditta RCN è tenuta a far pervenire alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Domodossola la richiesta degli esami da effettuarsi a propri dipendenti da parte del Medico Competente.

Il Dirigente Sanitario sopra citato si impegna a svolgere l'attività in regime di attività libero professionale individuale, nelle ore e nei giorni già stabiliti.

Sarà cura del professionista comunicare alla Direzione Sanitaria Ospedaliera l'avvenuta effettuazione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare al fine di dar luogo alla valorizzazione delle prestazioni da trasmettere sollecitamente alla U.O.A. Gestione Economico Finanziaria per l'emissione della fattura.

La consegna degli esami avverrà di norma al Medico Competente, o tramite invio a mezzo posta, fatta salva la possibilità, da parte di quest'ultimo, di delegare formalmente altro soggetto.

ART. 3 - Corrispettivo e modalità di pagamento

La Ditta RCN, per le prestazioni di che trattasi, corrisponderà alla A.S.L. VCO, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'emissione della fattura, gli importi di cui all'art. 3, lettera A), deliberazione n. 1378 del 29 novembre 2000. Il mancato rispetto di tale disposizioni può essere motivo di revoca dell'atto convenzionale da parte della A.S.L. VCO.

ART. 4 - Durata

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 1 Gennaio 2011 al 31 Marzo 2011 con facoltà di procedere a proroga con apposito atto deliberativo.

ART. 5 - Modalità di pagamento al personale dipendente

Per le prestazioni di cui trattasi la A.S.L. VCO si impegna ad accreditare al personale prestatore d'opera coinvolto, entro 30 giorni dal ricevimento degli introiti, i compensi previsti nel vigente regolamento libero professionale assoggettandoli alla disciplina fiscale e di ritenute obbligatorie vigenti.

ART. 6 - Recesso

In caso di inosservanza a quanto convenuto è facoltà delle parti rescindere il contratto con inoltro di raccomandata con ricevuta di ritorno e giorni 30 di preavviso. In tale caso la corresponsione del compenso pattuito dovrà essere mantenuta sino al momento di cessazione dell'attività prestata.

ART. 7 - Privacy

Il personale prestatore delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento dei compiti assegnatigli.

ART. 8 - Disposizioni di registrazione

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n° 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

Omegna, li

ASL VCO
IL DIRETTORE OSPEDALE UNICO PLURISEDE
(Dott. Francesco GARUFI)

Ditta RCN
il funzionario

